COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 42

Riunione del 9 MAGGIO 2012

44.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- **Federico GORI** tesserato atleta
- **Andrea COMELLA** tesserato atleta
- **Leonardo GOLINO** tesserato atleta
- **Alberto SPENCER** tesserato
- **CUS PISA** in persona del Presidente pro tempore
- **Denny INNAMORATI** nella qualità di Presidente CUS Pisa

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente-Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati **Federico GORI**, **Andrea COMELLA** e **Leonardo GOLINO** quali atleti del CUS PISA per rispondere delle violazioni degli artt. 10 e 17 Statuto FIPAV, 19 e 22 RAT FIPAV, per non aver risposto alla convocazione del Comitato Regionale Toscana per il Regional Day del 17.02.2012, motivando tale rifiuto con la precarietà delle proprie condizioni fisiche, pur avendo partecipato, il Gori e il Comella, a gare di campionato in data 15.02.2012 e pur partecipando tutti alle finali Under 16 del 19.02.2012. **Alberto SPENCER** per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 17 Statuto Fipav, 19 e 22 RAT FIPAV, per aver, in seguito alla convocazione dei sopra citati atleti, inviato in data 16.02.2012 una email al Comitato Regionale FIPAV della Toscana nella quale comunicava che i suddetti tre atleti non avrebbero potuto rispondere alla convocazione a causa della precarietà delle rispettive condizioni fisiche, pur avendo due di essi (Federico Gori e Andrea Comella) partecipato a gare di campionato in data 15 Febbraio 2012 e pur partecipando tutti e tre gli atleti successivamente alle finali Under 16 del 19.02.2012
CUS PISA in persona del Presidente pro tempore ex art. 9, comma 4, Statuto FIPAV Reg. Giur. FIPAV
Denny INNAMORATI, nella sua qualità di Presidente del CUS PISA ex art. 55 Reg. Giur. FIPAV per il fatto sopra ascritto al proprio tesserato Alberto Spencer.
Alla riunione del 9 maggio 2012 compariva l'allenatore Sig. Alessandro Lazzeroni, delegato dal Presidente per la Società CUS PISA e tutti i suoi

tesserati. Era altresì presente il Sig. Alberto Spencer. Per la Procura Federale interveniva il Sostituto Procuratore Avv. Edoardo Spighetti.
Il rappresentante della Procura Federale si riportava alla relazione ex art. 72 RG concludendo per l'affermazione della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati, chiedendo, per il Presidente della Società Denny Innamorati la sospensione da ogni attività federale per mesi uno, per la Società la multa di Euro 500, per tutti gli altri tesserati la sospensione per mesi tre.
La difesa degli incolpati dopo aver ribadito le difese svolte nella propria memoria, chiedeva il non luogo a sanzione.
In particolare, l'allenatore ricordava che i ragazzi non erano in condizioni fisiche ottimali per partecipare all'evento organizzato dal Comitato Regionale della Federazione per il 17.02.2012 e pertanto, sentiti i loro genitori in quanto minorenni, di comune intesa, si era deciso di comunicare la loro impossibilità a prendere parte all'evento.
Tale decisione era scaturita anche dall'intento di far riposare i giovani atleti in vista dell'impegno del 19.02.2012 che li avrebbe visti impegnati nelle finali Under 16. Giustificava tale scelta l'allenatore asserendo che la finale provinciale che si sarebbe disputata due giorni dopo il Regional Day era un importante traguardo che la società si era prefissata e che ovviamente la conquista del titolo era meta agognata da tutti i ragazzi della squadra ("come Società abbiamo l'obbligo di perseguire dei fini e abbiamo fatto delle scelte" e, ancora, "tutto è stato fatto per il meglio della Società e dei ragazzi").
Il fine di preservare la condizione fisica dei giovani atleti in modo da recuperarli per quell'importante appuntamento è palesato nella stessa email inviata dallo Spencer ove si legge: "Viste le condizioni precarie dei tre ed anche in previsione della finale provinciale del 19 febbraio si è deciso di tenere a riposo i ragazzi, con la speranza che qualcuno di loro possa recuperare per la finale". Circostanza che poi si è verificata come comprovato dalla documentazione in atti.
Ritiene questa Commissione che proprio l'aver anteposto e privilegiato gli interessi del sodalizio sportivo a quelli della Federazione sia l'elemento costitutivo della violazione delle norme statutarie e regolamentari federali sopra richiamate che hanno proprio il fine di evitare che ciò si verifichi imponendo alla Società e agli atleti l'obbligo di partecipare agli eventi organizzati dalla FIPAV.
In ogni caso, le condizioni fisiche degli atleti, peraltro documentate solo a posteriori, non erano tali da impedire agli stessi di presenziare all'importante manifestazione dove avrebbero avuto la possibilità di svolgere un semplice allenamento guidato da tecnici federali di altissimo livello quali il Prof. Mauro Berruto e il Prof. Mario Barbiero.
Proprio quest'ultima circostanza induce a ritenere fondato il dubbio che gli atleti, peraltro tutti minorenni, possano aver operato autonomamente e in

piena libertà la scelta di non intervenire a un evento sportivo di notevole risonanza che, fra l'altro, avrebbe consentito loro di partecipare a una riunione tecnica con l'allenatore della Nazionale Seniores (cfr. Convocazione).
Del resto anche il Sig. Lazzeroni, nella difesa svolta innanzi a questa Commissione, ha ribadito che se delle responsabilità devono essere ravvisate, le stesse debbono essere ascritte esclusivamente alla Società e ai suoi dirigenti che hanno deciso di non far partecipare i ragazzi all'evento organizzato dal Comitato Regionale della Toscana.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene accertata la responsabilità disciplinare della **CUS Pisa** in persona del presidente protempore e per l'effetto dispone applicarsi nei suoi confronti la sanzione della multa di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Altresì ritiene accertata la responsabilità del Sig. **Alberto Spencer**, Responsabile Sezione Pallavolo CUS Pisa, e del Sig. **Denny Innamorati**, Presidente della CUS Pisa e per l'effetto dispone applicarsi nei loro confronti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.
Dispone il NON LUOGO A SANZIONE nei confronti degli atleti **Federico GORI**, **Andrea COMELLA** e **Leonardo GOLINO**

Roma, 22 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai